

Il Presidente

Il Segretario comunale

f.to Bianchi Valeriano

f.to Turco dott. Guglielmo

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa all'Albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267

Il Segretario comunale

Addì, 06.12.2018

f.to Turco dott. Guglielmo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune, diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione.

Il Segretario comunale

f.to Turco dott. Guglielmo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 17.12.2018



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Ronconi Silvana Patrizia*)



Comune di Piazzatorre
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 26/1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20, del D.Lgs.19.08.2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **dicembre**
alle ore 16,00 nella sala adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

Bianchi	Valeriano	-	Sindaco
Arioli	Michele	-	Vice Sindaco
Arioli	Stefania	-	Assessore

	Presenti	Assenti
	*	*
	*	
Totale	2	1

Assiste alla adunanza il Segretario comunale a scavalco sig. Turco dott. Guglielmo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Bianchi Valeriano in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione della Giunta comunale n.22/3 del 22.10.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione della Giunta comunale n.22/3 del 22.10.2017 a oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs.16.06.2017, n.100.- Ricognizione partecipazioni possedute";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che il presente atto appare rientrare nelle competenze giuntali, considerato trattarsi di semplice conferma di singola partecipazione già posseduta e non di provvedimento di alienazione o dismissione di quote azionarie;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, e inseriti in atto;

ALL'UNANIMITÀ' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017, confermando quanto deliberato con atto GC n.22/3 del 22.10.2017;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

* * * * *

PARERE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

addì, 03.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arioli Michele